Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante "Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE";

VISTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055521
dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del sig. Riccardo SINIGAGLIA, cittadino italiano nato a Milano (MI) il 23 dicembre 1981, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l'esercizio in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i;

VISTO che l'interessato ha documentato di aver conseguito, in Bulgaria, il Certificato П - 19, n. 047925, numero di reg. 928-102, rilasciato il 09.12.2019 di qualifica professionale di Agente Immobiliare / Broker, specialità Proprietà Immobiliari, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per l'Istruzione e la Qualifica Professionale - Centro per la Formazione professionale c/o la Fondazione "Ente Nazionale per la formazione e il business" di Sofia (Bulgaria);

CONSIDERATO che con il predetto certificato viene conferito al sig., con decisione della Commissione esaminatrice per le qualifiche professionali, il terzo livello di qualifica professionale per la professione di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER, specialità Proprietà immobiliari, al termine del corso della durata di 11 mesi (960 ore) effettuato, per corrispondenza, presso il Centro per la formazione professionale c/o la Fondazione "Ente nazionale per la formazione e il business" di Sofia (Bulgaria);

VISTO l'Attestato n. n. 07-00-31/06.02.2020, rilasciato *ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza sui termini e le modalità di rilascio di certificati nell'ambito delle qualifiche professionali, conseguite sul territorio della Repubblica di Bulgaria, necessari ai fini dell'accesso e l'esercizio della professione regolamentata sul territorio di un altro Stato membro*", con cui il Centro Nazionale d'informazione e di documentazione della Repubblica di Bulgaria certifica, tra l'altro, che l'interessato possiede la qualifica professionale di Agente Immobiliare/Broker conseguita con Certificato serie П - 19, n. 047925, numero di reg. 928-102, rilasciato il 09.12.2019, che la qualifica professionale corrisponde al primo livello di qualifica "a" (i) dell'art. 11 della direttiva 2005/36/CE e s.m.i., che il titolare della qualifica ha diritto di esercitare la professione di Agente Immobiliare/Broker sul territorio della Bulgaria,

che la professione non è regolamentata e che l'istruzione e la formazione, necessari ai fini dell'esercizio della professione, sono regolamentate in Repubblica di Bulgaria;

CONSIDERATO che il predetto Attestato include anche la dichiarazione del sig., titolare della qualifica, che al momento del rilascio del medesimo Attestato, non sussistono a proprio carico sanzioni amministrative che impediscono l'esercizio della professione;

VISTO il Certificato numero rif. 4-19/28.01.2020 del Centro per la formazione professionale presso la Fondazione "Ente Nazionale per la formazione ed il business" di Sofia (Bulgaria) – che attesta la validità del citato Certificato di qualifica professionale serie П - 19, n. 047925, numero di reg. 928-102, rilasciato il 09.12.2019 del Sig. Riccardo SINIGAGLIA nonché il conseguimento della qualifica professionale di "Agente immobiliare/Broker" specialità "Proprietà immobiliari" nel periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019l, con durata di 960 ore, nell'ambito della formazione regolamentata;

VISTO il documento del Centro per la formazione professionale presso la Fondazione "Ente nazionale per la formazione e il business" recante le procedure statali per il conseguimento della professione di Agente immobiliare / Broker in Bulgaria (qualifica professionale 341030 - Agente immobiliare/Broker, specializzazione 3410301 "Proprietà immobiliari") che attesta la regolamentazione nazionale bulgara sull'istruzione, la formazione professionale ed i requisiti normativi obbligatori di accesso alla formazione professionale nonché l'elenco delle materie con il piano didattico;

CONSIDERATO che il predetto documento del Centro per la formazione professionale presso la Fondazione "Ente nazionale per la formazione e il business" attesta anche che il corso di formazione professionale, della durata di 960 ore (di cui 480 di teoria e 480 di pratica), si conclude con un esame di Stato teorico-pratico che si svolge, nell'arco di due giorni, in presenza in Bulgaria, e che la Commissione esaminatrice è composta sia da membri del Centro per la formazione professionale, sia da rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per l'istruzione e la formazione professionale (NAPOO);

VISTO che per analoga documentazione esaminata nella Conferenza di servizi dell'11 ottobre 2019 l'Autorità competente bulgara, interpellata tramite Internal Market Information system (sistema informatico della Commissione europea), con la IMI n. 94905 aveva confermato che l'unico documento da cui derivano i diritti professionali riconosciuti a livello nazionale in Bulgaria è il certificato per la

qualifica professionale (Свидетелство за професионална квалификация), rilasciato dal Centro di formazione professionale presso la Fondazione, istituto la cui licenza è stata rilasciata dall'Agenzia nazionale per l'istruzione e la formazione professionale, che certifica 960 ore di formazione e pratica teorica conclusasi con due esami di Stato in Bulgaria;

VISTO che il Sig. Riccardo SINIGAGLIA ha documentato di essere titolare del Diploma di Tecnico delle Industrie Elettroniche presso I.P.S.I.A. "Ferraris Pacinotti" di Milano (MI) rilasciato il 30.06.2003;

VISTO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto "titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione dell'11 ottobre 2019, sentiti i rappresentanti di categoria, aveva ritenuto i titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria, riferiti ai corsi della durata di 960 ore, analoghi a quelli prodotti dal richiedente, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di Agente di Affari in mediazione immobiliare di cui alla legge n. 39/1989 ed al d.lgs. n. 59/2010;

CONSIDERATO che la medesima Conferenza di servizi aveva altresì determinato che i citati titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria, presentati con ulteriori domande, saranno trattati quali "titoli identici" e che saranno accolti senza necessità di misure compensative in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5. della Direttiva 2005/36/CE qualora sia possibile valutare favorevolmente – quale "verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze" – l'eventuale Attestato di frequenza, con superamento di esame o valutazione finale, del corso italiano di formazione per "Agenti di Affari in mediazione immobiliare" valido ai fini dell'ammissione agli esami camerali per l'iscrizione nel ruolo di Agenti di Affari in mediazione – sezione immobiliare – ai sensi della Legge n. 39/1989 e del d.lgs. n. 59/2010;

VISTA la scheda sullo standard formativo obbligatorio per Agente Affari in Mediazione, pubblicata al link http://capire.regione.campania.it/rrtq/public/scheda/610, all'interno della sezione dedicata al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Campania, pubblicato al link http://capire.regione.campania.it/rrtq/public/ricerca, dalla quale risulta, ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Campania 11 agosto 2020, n.

809 della Direzione Generale 11 - DG per l'istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania – avente ad oggetto "D.G.R. n. 223-2014 repertorio regionale titoli e qualificazioni professionali - sezione altri percorsi - propedeutici per ammissione a esami di abilitazione - approvazione schede aggiornate descrittive di standard professionale e formativo di dettaglio - agente affari in mediazione", che tale standard formativo, della durata minima di 150 ore, riguarda esclusivamente l'attività di mediazione immobiliare e che tale percorso formativo, che si conclude con un esame davanti a specifica commissione, è propedeutico all'ammissione all'esame di abilitazione presso le Camere di Commercio al fine del rilascio della relativa qualificazione/abilitazione;

CONSIDERATO che con l'accreditamento da parte delle Regioni gli enti di formazioni possono realizzare i corsi professionali pubblicati nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni e che con successiva autorizzazione alla attivazione di uno specifico percorso formativo le Regioni verificano la conformità del corso allo standard minimo obbligatorio di riferimento;

VISTO l'"Attestato di frequenza e profitto - Agente Affari in Mediazione" n. 1634 conferito al sig. Riccardo SINIGAGLIA in data 19.05.2021 dall'Agenzia Formativa ANSI FORMAZIONE SRL di Benevento codice accreditamento 02095/08/11 – sezione A e autorizzazione della Regione Campania per i corsi di Agente Affari in Mediazione n. CUP 02095202009251103524 UOD Formazione Professionale in data 19.10.2020 numero protocollo: 28052021082541247;

CONSIDERATO che il predetto percorso formativo è stato erogato nel rispetto delle "*Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome*", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25 luglio 2019 (19/140/CR8/C9) e che l'Attestato di "frequenza e profitto" dell'Agenzia Formativa ANSI FORMAZIONE SRL di Benevento è valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2 comma 3, lett. e) della L. 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 per l'abilitazione all'attività di Agente di Affari in mediazione – agente immobiliare;

RITENUTO pertanto che sussistono le medesime condizioni del caso analogo valutato dalla Conferenza di servizi dell'11 ottobre 2019 e che, pertanto, si possa

procedere al riconoscimento del titolo di qualifica estero del sig. Riccardo SINIGAGLIA senza necessità di misure compensative - in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE - valutando favorevolmente quale "verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze" il predetto corso effettuato in Italia dall'interessata presso l'Ente di Formazione Professionale "ANSI FORMAZIONE SRL" di Benevento;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 20 settembre 2021, tramite bonifico bancario, eseguito dalla Banca FIDEURAM alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Riccardo SINIGAGLIA, cittadino italiano nato Milano (MI) il 23 dicembre 1981, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione immobiliare, di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e s.m.i, senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 10.05.2022

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO

RM/